

Parere del Comitato delle regioni in merito alla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)

(2005/C 231/02)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

vista la *Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale* (COM(2004) 495 def. — 2004/0167 (COD)),

vista la decisione della Commissione europea, del 16 luglio 2004, di consultarlo a norma dell'articolo 265, primo comma, del Trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione del proprio Presidente, del 26 maggio 2004, di incaricare la commissione Politica di coesione territoriale di elaborare un parere sull'argomento,

viste le altre proposte di regolamento della Commissione europea relative alle *Disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione* (COM(2004) 492 def. — 2004/0163 (AVC)) e alla *Istituzione di un gruppo europeo di cooperazione transfrontaliera (GECT)* (COM(2004) 496 def. — 2004/0168 (COD)),

vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo *Costruire il nostro avvenire comune: sfide politiche e mezzi di bilancio dell'Unione allargata 2007-2013* (COM(2004) 101 def.),

vista la comunicazione della Commissione Politica europea di prossimità — *Documento di strategia* (COM(2004) 373 def.),

vista la comunicazione della Commissione *Un partenariato più forte per le regioni ultraperiferiche* (COM(2004) 343 def.),

visto il proprio rapporto di prospettiva sul tema *Governance e semplificazione dei fondi strutturali dopo il 2006* (CdR 389/2002 fin),

visto il proprio parere in merito al *Terzo rapporto sulla coesione economica e sociale* (CdR 120/2004 fin) ⁽¹⁾,

visto il proprio parere del 18 novembre 1998 in merito alla *Proposta di regolamento (CE) del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale* (COM(1998) 131 def.) (CdR 240/98 fin) ⁽²⁾,

visto il proprio progetto di parere (CdR 233/2004 riv. 2), adottato il 4 febbraio 2005 dalla commissione Politica di coesione territoriale (relatore: **Rosario CONDORELLI**, consigliere comunale di Catania (IT/ALDE)),

considerando quanto segue:

- 1) La divaricazione degli squilibri regionali dell'Unione conseguente all'ultimo allargamento dell'Unione europea del maggio 2004 comporta un rinnovato e maggiore impegno per sostenere le sfide della convergenza, della competitività e dell'occupazione e della cooperazione territoriale europea: tale impegno dovrebbe attuarsi tramite, da un lato, il ricorso agli strumenti specificamente previsti per le politiche di coesione, a cui corrispondono i nuovi obiettivi della politica di coesione per il 2007-2013, dall'altro, il concorso di tutti i fondi comunitari disponibili a partire da quelli di pertinenza della PAC e della pesca.

⁽¹⁾ GU C 318 del 22.12.2004, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 51 del 22.2.1999, pag. 1.

- 2) L'impostazione e attivazione di dette politiche di coesione dovranno essere condotte per il periodo 2007-2013 in modo coerente e funzionale al perseguimento delle strategie di Lisbona e di Göteborg, miranti alla costruzione nell'Unione di una *knowledge-based society* nel quadro di uno sviluppo sostenibile; sin qui tali strategie sono state demandate soprattutto alla responsabilità di ciascuno Stato membro e perciò non sono ancora coerentemente inserite nei processi di sviluppo integrato delle altre politiche dell'Unione.
- 3) A tal fine, tanto il quadro strategico nazionale quanto i programmi operativi dovranno risultare coerenti con gli orientamenti strategici per la coesione adottati dal Consiglio, in modo da assicurare una adeguata presa in conto delle priorità comunitarie.
- 4) Le conclamate esigenze di semplificazione hanno portato alla previsione dei soli programmi monofondo, fatta eccezione per talune categorie di operazioni per le quali è previsto il concorso nel medesimo programma operativo sia del FESR che del Fondo di coesione.
- 5) Risulta pertanto confermata e, se possibile, rafforzata l'esigenza sia dell'integrazione fra i singoli programmi e fondi sia del coordinamento tra la politica di coesione e le altre politiche dell'Unione.
- 6) Da tale architettura, scaturente dal Regolamento generale, può risultare notevolmente accresciuto il ruolo del FESR quale piattaforma di riferimento per il raccordo delle diverse politiche e dei diversi programmi dell'Unione in funzione del perseguimento dei citati obiettivi di convergenza, competitività, occupazione e cooperazione territoriale.
- 7) La medesima architettura, quale tradotta nella proposta di regolamento generale e in quella relativa al FESR, demanda il compito di assicurare detti raccordi e integrazioni prevalentemente agli Stati membri e, ove previsto dai rispettivi ordinamenti costituzionali, alle regioni.
- 8) Nell'ambito delle proposte della Commissione viene riservato alle comunità locali, soprattutto a quelle urbane, un rilievo maggiore che nel passato, sia pure nel quadro dei programmi operativi a scala regionale, e viene esplicitamente estesa la possibilità di assegnazione dello strumento della sovvenzione globale. Di fatto, tale strumento era stato sperimentato positivamente tramite l'iniziativa comunitaria URBAN e comunque previsto all'articolo 36, comma 4, lettera b) e all'articolo 41 del regolamento recante disposizioni generali sui fondi.
- 9) Il contemperamento e la tenuta dei molteplici obiettivi perseguiti (allineamento delle politiche regionali degli Stati membri alle strategie europee, sussidiarietà, semplificazione, ottimizzazione delle risorse finanziarie, ecc.) comportano in primo luogo la più ampia mobilitazione di tutti i soggetti istituzionali, dalla Commissione europea alle comunità locali, in un contesto sempre più proiettato verso la *multilevel governance*. Al contempo si impone anche l'adozione di misure atte a promuovere e ad assicurare, in via tendenzialmente preventiva, il rafforzamento sia delle capacità di visione e programmatiche sia di quelle gestionali e di controllo di tutti i soggetti istituzionali interessati, in rapporto proporzionale ai rispettivi ruoli, nonché la promozione del contributo attivo alla proposta e alla vigilanza da parte del partenariato sociale.
- 10) Appare pertanto indispensabile che l'intero pacchetto dei regolamenti che disciplinano la politica di coesione per il periodo 2007-2013 e, nella fattispecie, di quello che disciplina il FESR, non si riveli in alcuna parte suscettibile di incertezze interpretative o presenti lacune, ma definisca con precisione la distinzione di ruoli fra i soggetti pubblici, contemperando il rinvio agli ordinamenti degli Stati membri con un forte richiamo al principio della terzietà da applicarsi da ciascun soggetto istituzionale, a partire dalla Commissione, rispetto a quelli collocati in posizione successiva nella catena istituzionale,

ha adottato il seguente parere in data 13 aprile 2005, nel corso della 59a sessione plenaria.

Disposizioni generali relative agli obiettivi di convergenza e di competitività regionale e occupazione (capitoli I e II della proposta della Commissione)

1. Osservazioni del Comitato delle regioni

IL COMITATO DELLE REGIONI

1.1 **esprime**, preliminarmente, la propria decisa opposizione a ogni residuo tentativo di rinazionalizzazione della politica regionale europea, in considerazione del valore aggiunto che i programmi comunitari della coesione apportano al perseguimento degli obiettivi del Trattato;

1.2 **ribadisce** il punto di vista secondo cui la proposta di finanziamento della Commissione, pari allo 0,41 % dell'RNL (allo 0,46 % se si comprendono gli interventi strutturali per lo sviluppo rurale e la pesca), potrebbe rappresentare un compromesso accettabile per la futura politica di coesione;

1.3 **esprime apprezzamento** per la scelta coerente di confermare la priorità dello sviluppo delle regioni meno prospere dell'Unione allargata, accrescendo in modo coerente il grado di concentrazione finanziaria delle operazioni in tali regioni;

1.4 **esorta** gli Stati membri a far sì che per le regioni *phasing in* vengano adottate, nell'ambito del quadro strategico nazionale e con adeguate risorse, misure appropriate a sostenere efficacemente la sfida della competitività e la verifica del processo di convergenza;

1.5 **apprezza** gli sforzi compiuti nella direzione delle semplificazioni apportate nell'amministrazione e nella gestione dei fondi, anche se rimangono delle perplessità sull'effettiva portata delle stesse;

1.6 **accoglie con soddisfazione** sia l'architettura, che comporta anche la promozione della cooperazione territoriale al rango di terzo obiettivo della politica di coesione con una traduzione in termini finanziari considerevole, sia il contenuto delle azioni da finanziare nel quadro del progetto di regolamento del FESR, i cui temi proposti sono legati alle strategie di Lisbona e di Göteborg. A questo proposito sottolinea in particolare la pertinenza delle scelte proposte:

- la priorità accordata alle azioni relative alla ricerca e all'innovazione sia per l'obiettivo convergenza che per l'obiettivo competitività regionale e occupazione, in particolare ai progetti che prevedono una cooperazione fra centri di ricerca scientifici dei «vecchi» e dei nuovi Stati membri,
- la presa in considerazione accentuata delle problematiche di sviluppo sostenibile attraverso le azioni ambientali, i trasporti, l'energia e/o la prevenzione e la gestione dei rischi naturali e tecnologici,
- la presa in considerazione dei problemi di accessibilità, ivi compresa quella digitale, nel quadro dell'obiettivo competi-

tività regionale e occupazione, cosa che costituisce una grande innovazione rispetto al periodo attuale,

— la centralità dei temi afferenti alle politiche urbane,

— il riconoscimento della cooperazione tra regioni come azione rilevante nella programmazione regionale, in quanto capace di promuovere tanto la convergenza quanto lo sviluppo della competitività regionale dell'occupazione;

1.7 **si rammarica** del fatto che la cooperazione interregionale, come sostenuto anche nella relazione del Parlamento europeo relativa al rapporto sulla coesione, non continui ad essere un settore autonomo di finanziamento nell'obiettivo della cooperazione territoriale;

1.8 **considera rimarchevole** lo spirito di apertura della Commissione europea nei confronti della dimensione territoriale della coesione; tale apertura si traduce in un'attenzione esplicita, caso per caso, ai territori comportanti problematiche veramente specifiche (zone urbane, zone rurali, isole e zone montane, zone dipendenti dalla pesca, regioni ultraperiferiche, zone a bassa densità di popolazione, regioni confinanti con i nuovi Stati membri o situate lungo i nuovi confini esterni, zone nordiche a bassissima densità di popolazione). In particolare, considera con favore che la coesione economica e sociale dei territori europei sia ritenuta indispensabile per la crescita sostenibile, e che si affermi l'impossibilità di programmare il futuro dell'Europa se continueranno a esistere aree in relativo ritardo di sviluppo o aree tagliate fuori dalle opportunità del mercato interno in ragione delle loro caratteristiche geomorfologiche e/o demografiche. Per tali regioni, così come per le regioni ultraperiferiche, in conformità al loro status definito dal Trattato, si apprezza infine la decisione di prevedere sostegni appropriati, atti a compensare gli svantaggi specifici che ostacolano il loro sviluppo e il pieno accesso al mercato interno. Tuttavia, lamenta l'insufficiente attenzione rivolta ai problemi riguardanti l'invecchiamento della popolazione, che è una delle principali sfide che l'Europa dovrà affrontare nei prossimi decenni;

1.9 **constata**, tuttavia, che i considerando 1 e 10 della proposta in esame riconoscono la situazione di handicap solo di «talune isole», contrariamente a quanto specificato dalla dichiarazione n. 30 allegata al Trattato di Amsterdam e ribadito all'articolo III-220 del testo del progetto di Costituzione europea. Ritiene che sia pertanto necessario assicurare migliore coerenza normativa e interpretativa ai predetti considerando (1 e 10), anche tenendo conto di quanto precisato al primo paragrafo del primo comma dell'articolo 52 della proposta di regolamento generale. Analoghe valutazioni sono da esprimersi anche relativamente alle regioni di montagna e alle regioni frontaliere, alla luce sia dell'articolo III-116 del testo del progetto di Costituzione europea, sia dell'articolo 52 della proposta di regolamento generale;

1.10 **constata** che nel nuovo approccio della politica comunitaria vi è il riconoscimento che le regioni e le collettività locali costituiscono, per le politiche regionali e di coesione, non solo il livello di decisione più appropriato, ma anche il livello più efficace di messa in opera degli interventi, così come peraltro espresso dalle associazioni europee delle regioni e degli enti locali in occasione della conferenza di Lipsia (maggio 2003). In effetti, un'implicazione più forte dei gradi di prossimità è indispensabile per rendere più leggibile l'azione comunitaria presso i cittadini e per assicurare una maggiore efficacia e semplificazione degli interventi comunitari;

1.11 **ritiene** tuttavia necessario il rafforzamento del partenariato fra le autorità regionali e locali, e in particolare con quelle urbane, intorno a obiettivi comuni, e reputa che occorrerà approfondire in modo appropriato tale partenariato nel quadro delle regole nazionali e delle prassi in vigore;

1.12 **valuta positivamente** che a favore delle aree urbane, dove si realizzano una maggiore capacità di innovazione e accresciute possibilità di inclusione sociale, possano affluire maggiori risorse per interventi mirati e di qualità inquadrati nell'ambito dei programmi operativi; rileva che le autorità locali auspicano che tali risorse siano gestite anche mediante un sistema di subdeleghe, così come previsto dall'art. 36, quarto comma, lettera b) della proposta di regolamento generale sui fondi strutturali;

1.13 **raccomanda** una sollecita conclusione dell'iter di adozione dell'intero pacchetto dei fondi strutturali: è infatti importante che prima della decorrenza del 1° gennaio 2007 i soggetti istituzionali preposti degli Stati membri dispongano di un periodo sufficiente per la preparazione dei nuovi programmi operativi, e che le strutture competenti della Commissione siano poste in grado di verificare la capacità gestionale dei medesimi.

2. Raccomandazioni del Comitato delle regioni

2.1 **Inserire** al secondo comma dell'articolo 1 anche le zone con handicap demografico;

2.2 **inserire** nel testo dell'articolo 3 le tipologie degli investimenti per i beni culturali (anche in coerenza con quanto previsto nel secondo capoverso dell'articolo 8), degli investimenti per gli edifici e per le apparecchiature per lo svolgimento delle attività di formazione e di politica attiva del lavoro, e delle tipologie di spesa di funzionamento per lo svolgimento delle predette attività di formazione e di politica attiva del lavoro, nella misura in cui sia consentito a carico del FESR;

2.3 **migliorare** la coerenza tra gli obiettivi della politica regionale e le disposizioni specifiche per alcuni tipi di territorio;

2.4 **aggiungere**, nell'introduzione dell'articolo 5, che nell'ambito dell'obiettivo «Competitività regionale e occupazione», l'intervento del FESR deve consentire maggiore flessibilità nella fissazione delle priorità per le regioni interessate dal cosiddetto *phasing in*;

2.5 **aggiungere**, nell'articolo 5, paragrafo 3, lettera a) il cabotaggio e i collegamenti aerei trasversali fra aeroporti di I e II classe e, accanto alle vie navigabili interne regionali, locali e interregionali, anche i percorsi marittimi di collegamento con le isole, specie con quelle minori;

2.6 **citare** la cooperazione tra regioni marittime sia al punto 1 che al punto 2 dell'articolo 6, prevedendo in entrambi i casi che la cooperazione marittima di cui trattasi possa essere sia bilaterale che multilaterale;

2.7 **aggiungere** agli eventi naturali elencati all'articolo 6, paragrafo 2, lettera c) anche le eruzioni vulcaniche e gli incendi boschivi, nonché la conseguente deforestazione, fatto salvo quanto disposto all'articolo 33, paragrafo 1, della proposta di regolamento del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione (COM(2004) 492 def.);

2.8 **inserire** fra le priorità indicate dall'articolo 6 le tipologie di cui al punto 3 dell'articolo 4;

2.9 **sostituire** alla fattispecie «IVA», di cui all'articolo 7, lettera a) la fattispecie «IVA recuperabile», in analogia con quanto previsto dall'articolo 11 della proposta di regolamento FSE e dalla disciplina vigente per il ciclo di programmazione in corso;

2.10 **sostituire** alla fattispecie «edilizia abitativa», di cui all'articolo 7, lettera d) la locuzione «edilizia abitativa, fatta esclusione, limitatamente alla priorità Convergenza, di particolari tipologie di operazioni di rilevanza sociale quali le residenze speciali per le categorie protette e gli alloggi temporanei per gli immigrati extracomunitari»;

2.11 **prevedere**, all'ultimo capoverso dell'articolo 9, che nel quadro di riferimento nazionale di cui all'articolo 25 della proposta di regolamento generale siano inclusi gli indirizzi generali e i criteri tramite i quali gli stessi Stati membri e le regioni devono assicurare la complementarità e la coerenza fra le azioni cofinanziate dal FESR e quelle cofinanziate dal FSE, dal FEASR e dal FEP, e garantirne la verifica *in itinere* ed *ex post*;

2.12 **considerare** con attenzione le ricadute, in termini di benefici sociali e di promozione di azioni a favore di categorie svantaggiate (portatori di handicap, soggetti a rischio di esclusione, ecc.), dell'impianto normativo del FESR nel quadro più generale delle proposte di riforma dei regolamenti sui fondi strutturali;

2.13 **sottolineare** il potenziale di integrazione dei fondi strutturali in zone pluriculturali e multilingue.

Disposizioni generali relative all'obiettivo cooperazione territoriale europea (capitolo III della proposta della Commissione europea)

3. Osservazioni del Comitato delle regioni

IL COMITATO DELLE REGIONI

3.1 **Apprezza** l'inserimento della cooperazione territoriale europea tra le priorità della politica di coesione comunitaria;

3.2 **esprime soddisfazione** per il riconoscimento delle frontiere marittime nel quadro della cooperazione transfrontaliera, come chiaramente raccomandato nel suo precedente parere CdR 120/2004 fin, e sottolinea in particolare l'importanza di tale cooperazione per un'integrazione autentica delle regioni ultraperiferiche nei loro contesti geografici;

3.3 **rileva** che, siccome il Raggruppamento europeo di cooperazione transfrontaliera (RECT) (COM(2004) 496 def.) si rivolge anche ai programmi di cooperazione transnazionale e non solo a quelli di cooperazione transfrontaliera, lo strumento dovrebbe essere rinominato, per riflettere il suo carattere generale, «Raggruppamento europeo di cooperazione transeuropea».

4. Raccomandazioni generali

4.1 **Valorizzare** le esperienze delle reti di regioni, di città e di enti locali già avviate e sperimentate a sostegno di quelle di nuova formazione nell'ambito sia della cooperazione interregionale sia della cooperazione territoriale europea;

4.2 **chiarire** competenze, procedure e calendari sulla preparazione dei programmi, soprattutto quelli di cooperazione transfrontaliera e transnazionale, e sulla loro presentazione alla Commissione europea;

4.3 **prevedere** che anche l'obiettivo 3 sia considerato nel quadro strategico nazionale. Questo è necessario per ribadire l'impegno dello Stato membro a sostenere i programmi di cooperazione territoriale, anche fornendo procedure adeguate per assicurare il cofinanziamento nazionale e per garantire una maggiore coerenza tra le azioni condotte in questo ambito, da un lato, e gli elementi seguenti, dall'altro:

- la programmazione relativa agli altri due obiettivi,
- le azioni condotte a livello nazionale e regionale utilizzando fondi nazionali e regionali,
- le azioni condotte in attuazione della politica di prossimità, di accompagnamento all'adesione dei paesi candidati e di altre politiche comunitarie,
- le azioni condotte nel quadro di programmi promossi da altri organismi internazionali a fini di sviluppo regionale e locale (es. OCSE, Banca mondiale, ecc.);

4.4 **valutare** come, in coerenza con gli indirizzi per la priorità Cooperazione territoriale, come definiti nei rispettivi quadri di riferimento strategici nazionali di cui all'articolo 25 della proposta di regolamento del FESR, possa essere rafforzato il ruolo attivo delle comunità locali e delle regioni nello sviluppo e nell'attuazione dei programmi;

4.5 **definire** secondo quali procedure, criteri e calendari la Commissione ripartirà le risorse e approverà i programmi;

4.6 **fare chiarezza** sull'identificazione del beneficiario (articoli 16 e 21) e dei relativi requisiti, attributi e compiti, nonché sulla collocazione e le funzioni dell'autorità di certificazione;

4.7 **prevedere** che le operazioni di cui all'articolo 19 possano essere realizzate, talvolta, anche in un solo Stato membro, sia pure nel rispetto di almeno due delle quattro modalità ivi indicate.

5. Raccomandazioni del Comitato delle regioni

Raccomandazione 1

Considerando 1

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
L'articolo 160 del Trattato prevede che il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) sia destinato a contribuire alla correzione dei principali squilibri regionali esistenti nella Comunità. Il FESR contribuisce pertanto a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite o insulari, comprese le zone rurali.	L'articolo 160 del Trattato prevede che il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) sia destinato a contribuire alla correzione dei principali squilibri regionali esistenti nella Comunità. Il FESR contribuisce pertanto a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite e insulari , <u>comprese le zone rurali e urbane, le isole, le zone di montagna, le zone a bassa densità di popolazione e le zone transfrontaliere, nonché le regioni industriali in declino.</u>

Motivazione

Dato che i considerando 1 e 10 della proposta in esame riconoscono la situazione di handicap solo di «talune isole» (con collegamento del tutto arbitrario all'articolo 160 del Trattato e in contrasto con quanto specificato dalla dichiarazione n. 30 allegata al Trattato di Amsterdam, ribadito dalle conclusioni del Consiglio di Nizza del dicembre 2000, sancito all'articolo III-220 del testo della Costituzione europea), si ritiene necessario assicurare una migliore coerenza normativa e interpretativa ai predetti considerando, anche alla luce di quanto precisato al primo paragrafo del primo comma dell'articolo 52 della proposta di regolamento generale, per altro richiamato puntualmente all'articolo 10 della proposta in esame. Analoghe valutazioni sono da esprimersi, alla luce del citato articolo 52, anche relativamente alle zone montuose e, per completezza, estese a tutte le tipologie di zone soggette ad handicap.

Raccomandazione 2

Considerando 6

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
Partendo dall'esperienza e dagli aspetti positivi dell'iniziativa comunitaria URBAN, prevista all'articolo 20, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali, la dimensione urbana deve essere rafforzata integrando pienamente le azioni destinate a questo settore nei programmi operativi cofinanziati dal FESR.	Partendo dall'esperienza e dagli aspetti positivi dell'iniziativa comunitaria URBAN, prevista all'articolo 20, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali, la dimensione urbana deve essere rafforzata, <u>attraverso un livello adeguato di investimenti nell'obiettivo dello sviluppo urbano sostenibile</u> , integrando pienamente le azioni destinate a questo settore nei programmi operativi cofinanziati dal FESR.

Motivazione

La dimensione urbana può essere rafforzata soltanto garantendo un sufficiente livello di investimenti nello sviluppo urbano sostenibile.

Raccomandazione 3

Considerando 10

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
Il FESR deve trattare i problemi di accessibilità e lontananza dai grandi mercati che caratterizzano zone con una densità di popolazione estremamente limitata, secondo quanto indicato nel protocollo n. 6 dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia. Il FESR deve inoltre occuparsi delle difficoltà specifiche affrontate da talune isole, zone di montagna e zone scarsamente popolate la cui posizione geografica costituisce un ostacolo allo sviluppo.	Il FESR deve trattare i problemi di accessibilità e lontananza dai grandi mercati che caratterizzano zone con una densità di popolazione estremamente limitata, secondo quanto indicato nel protocollo n. 6 dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia. Il FESR deve inoltre occuparsi delle difficoltà specifiche affrontate <u>dalle talune isole, zone di montagna, zone rurali e urbane, e zone scarsamente popolate e zone transfrontaliere</u> la cui posizione geografica costituisce un ostacolo allo sviluppo.

Motivazione

L'emendamento corrisponde all'esigenza di rendere il testo del considerando 10 coerente con le proposte emendative formulate per il considerando 1 e, più in generale, per rendere coerenti i due considerando, che non lo sono compiutamente nella versione proposta.

Raccomandazione 4

Articolo 1, secondo comma

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
Esso stabilisce disposizioni specifiche relative al trattamento delle zone urbane e rurali, delle zone dipendenti dalla pesca, delle regioni ultraperiferiche e delle zone con svantaggi naturali.	Esso stabilisce disposizioni specifiche relative al trattamento delle zone urbane e rurali, delle zone dipendenti dalla pesca, delle regioni ultraperiferiche e delle zone con svantaggi naturali <u>o demografici</u> .

Motivazione

L'esplicita previsione anche dell'handicap demografico, in quanto peculiare delle zone a bassa densità di popolazione, risponde a una esigenza di completezza e coerenza.

Raccomandazione 5

Articolo 3, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
<p>Il FESR contribuisce al finanziamento di:</p> <p>a) investimenti produttivi;</p> <p>b) infrastrutture;</p> <p>c) altre iniziative di sviluppo, inclusi i servizi alle imprese, la creazione e lo sviluppo di strumenti finanziari quali il capitale di rischio, i fondi di credito e di garanzia e i fondi di sviluppo locale, gli abbuoni di interesse, i servizi zonali e gli scambi di esperienze tra regioni, città e operatori sociali, economici e ambientali interessati;</p> <p>d) assistenza tecnica, secondo quanto disposto agli articoli 43 e 44 del regolamento (CE) n. (...).</p>	<p>Il FESR contribuisce al finanziamento di:</p> <p>a) investimenti produttivi;</p> <p>b) infrastrutture;</p> <p>c) altre iniziative di sviluppo, inclusi i servizi alle imprese, la creazione e lo sviluppo di strumenti finanziari quali il capitale di rischio, i fondi di credito e di garanzia e i fondi di sviluppo locale, gli abbuoni di interesse, i servizi zonali e <u>la cooperazione</u> gli scambi di esperienze tra regioni, città e operatori sociali, economici e ambientali interessati;</p> <p>d) assistenza tecnica, secondo quanto disposto agli articoli 43 e 44 del regolamento (CE) n. (...);</p> <p>e) <u>investimenti per i beni culturali</u>.</p>

Motivazione

Si considera limitativo ridurre la cooperazione territoriale al solo scambio di esperienze, essendo quest'ultimo una delle manifestazioni della prima.

Si ritiene opportuno inoltre, sulla base delle positive esperienze sin qui svolte con risorse FESR, distinguere e ben precisare gli investimenti relativi al restauro, alla ristrutturazione e alla valorizzazione dei beni culturali. Inoltre appare opportuno esplicitare l'ammissibilità di spese correnti sia per completezza che per il coordinamento con altre norme presenti in altra parte della proposta (cfr. secondo comma dell'articolo 8).

Raccomandazione 6

Articolo 4, paragrafo 4

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
4) prevenzione dei rischi, inclusa l'elaborazione e l'attuazione di piani intesi a prevenire e gestire i rischi naturali e tecnologici.	4) prevenzione dei rischi, inclusa l'elaborazione e l'attuazione di piani intesi a prevenire e gestire i rischi naturali <u>(come per esempio gli incendi boschivi e le inondazioni)</u> e tecnologici.

Motivazione

Gli incendi boschivi e le inondazioni vanno espressamente citati, in quanto spesso costituiscono un rischio per vaste aree dell'Unione europea.

Il nuovo testo precisa inoltre il termine «gestire», nel senso che include gli interventi necessari per ridurre al minimo possibile gli impatti negativi (per esempio, l'opera di spegnimento degli incendi boschivi) di fenomeni di questo genere (incendi, inondazioni), i quali non possono essere considerati catastrofi gravi e non sono quindi ammissibili al Fondo di solidarietà dell'Unione europea.

Raccomandazione 7

Articolo 4

Aggiungere un nuovo punto 10

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
	10) <u>Infrastrutture e servizi di natura sociale, che contribuiscano a generare occupazione e alle pari opportunità sul posto di lavoro.</u>

Motivazione

L'elenco di cui all'articolo 4 della proposta di regolamento relativo agli ambiti in cui il FESR concentrerà i propri interventi non contempla determinate operazioni in corso di finanziamento nell'attuale periodo 2000-2006, in particolare le infrastrutture e i servizi di natura sociale.

Si ritiene ragionevole mantenere nell'elenco anche queste operazioni, in quanto contribuiscono a generare occupazione in un settore che viene considerato un nuovo serbatoio di posti di lavoro e sul quale si intende intervenire anche a partire dalla prospettiva europea.

D'altro canto, si tratta di un settore occupazionale che nelle regioni meno sviluppate può contribuire a integrare positivamente l'accesso delle donne al mercato del lavoro, fra l'altro potenziando il principio delle pari opportunità e la conciliazione della vita familiare e professionale.

Raccomandazione 8

Articolo 5

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento
Nell'ambito dell'obiettivo «Competitività regionale e occupazione», l'intervento del FESR, nel quadro delle strategie di sviluppo regionale sostenibile, si concentra sulle seguenti priorità:	Nell'ambito dell'obiettivo «Competitività regionale e occupazione», e fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 8, l'intervento del FESR, nel quadro delle strategie di sviluppo regionale sostenibile, si concentra sulle seguenti priorità, <u>procedendo con maggiore flessibilità nelle regioni interessate dal cosiddetto phasing in:</u>

Motivazione

Questa aggiunta migliora la coerenza fra il parere e le raccomandazioni elaborate dal Comitato delle regioni nel parere sul Terzo rapporto sulla coesione.

Raccomandazione 9

Articolo 5, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
innovazione ed economia della conoscenza, tramite un sostegno alla progettazione e attuazione di strategie regionali innovative che favoriscano lo sviluppo di sistemi regionali di innovazione efficaci, in particolare:	innovazione ed economia della conoscenza, tramite un sostegno alla progettazione e attuazione di strategie regionali innovative che favoriscano lo sviluppo di sistemi regionali di innovazione efficaci, <u>in particolare ad esempio nei seguenti settori:</u>

Motivazione

Considerando la specificità economica e sociale dei singoli territori e la diversità del loro potenziale e delle loro esigenze di sviluppo, è opportuno definire con più elasticità le misure concrete che devono essere adottate nelle varie regioni e nelle zone urbane nel contesto delle tre priorità fissate per l'intervento a titolo del FESR.

Raccomandazione 10

Articolo 5, paragrafo 1

Aggiungere una nuova lettera e)

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
	e) <u>stimolo alla crescita e occupazione a livello di PMI, vale a dire settori di attività imprenditoriale quali la creazione e la cessione di imprese, la dinamica aziendale, il commercio estero e lo sviluppo di vari settori di competenza, nonché la creazione di presupposti adeguati sul piano delle infrastrutture.</u>

Motivazione

Il sostegno è particolarmente importante nelle regioni che hanno problemi socioeconomici, onde creare i presupposti per una crescita economica e dell'occupazione.

Raccomandazione 11

Articolo 5, paragrafo 1

Aggiungere una nuova lettera f)

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
	f) <u>creazione e allestimento di centri tecnologici e centri di ricerca e sviluppo</u>

Motivazione

Per realizzare gli obiettivi della strategia di Lisbona e Göteborg in materia di ricerca e innovazione bisogna anche sostenere la creazione di centri di ricerca e tecnologici di qualità. Di conseguenza, i settori di intervento per le priorità di cui all'articolo 5 del regolamento del FESR dovrebbero essere adattati agli obiettivi previsti dalla strategia comunitaria, dato che senza di loro non sarebbe possibile realizzare né la politica di crescita né un'autentica coesione fra le regioni dell'Unione europea.

Raccomandazione 12

Articolo 5, paragrafo 2

Aggiungere una nuova lettera a)

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
ambiente e prevenzione dei rischi, in particolare:	ambiente e prevenzione dei rischi, in particolare ad esempio: a) <u>interventi in settori che promuovano lo sviluppo sostenibile e presentino una chiara dimensione ambientale; investimenti che contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 174 del Trattato in materia di ambiente;</u>

Motivazione

Gli ambiti di applicazione enumerati nella proposta costituiscono un esempio, così come nel regolamento FESR attualmente in vigore. La formulazione deve pertanto essere chiara e conforme alla normativa vigente che recita «la partecipazione finanziaria del FESR sostiene ad esempio i seguenti settori» e sottolinea inoltre l'esempio dello sviluppo «duraturo», considerato di particolare interesse.

Raccomandazione 13

Articolo 5, paragrafo 2

Aggiungere una nuova lettera f)

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
	f) <u>costruzione di infrastrutture destinate alla gestione dei rifiuti, all'approvvigionamento idrico e al trattamento di acque reflue;</u>

Motivazione

La priorità ambientale e relativa alla prevenzione dei rischi dovrebbe includere anche interventi in materia di approvvigionamento idrico e depurazione delle acque, nonché di eliminazione dei reflui, in quanto a tutt'oggi sussistono problemi in questo campo che limitano la competitività delle regioni europee.

Raccomandazione 14

Articolo 5, paragrafo 3

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
3) accesso, al di fuori dei grandi centri urbani, ai servizi di trasporto e telecomunicazioni di interesse economico generale, in particolare:	3) accesso, al di fuori dei grandi centri urbani, ai servizi di trasporto e telecomunicazioni di interesse economico generale, in particolare <u>ad esempio:</u>

Motivazione

Nel promuovere l'accesso ai servizi di trasporto e alle telecomunicazioni, i grandi centri urbani non andrebbero esclusi a priori.

Raccomandazione 15

Articolo 5, paragrafo 3, lettera a)

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
a) potenziamento delle reti secondarie, migliorando i collegamenti con le reti transeuropee di trasporto, con gli snodi ferroviari, gli aeroporti e i porti regionali, o con le piattaforme multimodali, mediante la creazione di collegamenti radiali con le principali linee ferroviarie e una maggiore utilizzazione delle vie navigabili interne regionali e locali;	a) potenziamento delle reti secondarie, migliorando i collegamenti con le reti transeuropee di trasporto, con gli snodi ferroviari, gli aeroporti e i porti regionali, o con le piattaforme multimodali, mediante la creazione di collegamenti radiali con le principali linee ferroviarie e una maggiore utilizzazione delle vie navigabili interne regionali e locali, <u>del cabotaggio, dei percorsi marittimi di collegamento con le isole e in particolare con le isole minori e con i porti minori di classe A, e dei collegamenti aerei trasversali fra aeroporti di I e II classe;</u>

Motivazione

Tutte le isole, indipendentemente dalle loro dimensioni, hanno determinati problemi in comune. Il collegamento fra le isole e fra le isole e il continente dipende infatti sia dal trasporto marittimo che dal trasporto aereo. Si ritiene opportuno sottolineare questo fatto ed evidenziare che, nel caso delle isole minori, tali problemi risultano ancor più gravi.

In questo modo si vuole evitare che siano trascurate tipologie di comunicazione, marittime e aeree, che esistono nelle regioni periferiche marittime europee.

Raccomandazione 16

Articolo 6, paragrafo 2, lettera c)

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
c) prevenzione dei rischi, compresa la promozione della sicurezza marittima e la protezione contro le inondazioni e l'inquinamento delle acque marine ed interne, la prevenzione dell'erosione, dei terremoti e delle valanghe e la protezione contro questi fenomeni; i programmi possono includere la fornitura di attrezzature e lo sviluppo di infrastrutture, l'elaborazione ed esecuzione di piani di assistenza transnazionali, l'adozione di sistemi comuni di cartografia del rischio nonché l'elaborazione di strumenti comuni per lo studio, la prevenzione, la sorveglianza e il controllo dei rischi naturali e tecnologici;	c) prevenzione dei rischi, compresa la promozione della sicurezza marittima e la protezione contro le inondazioni e l'inquinamento delle acque marine ed interne, la prevenzione dell'erosione, dei terremoti e i rischi sismici, le eruzioni vulcaniche, gli incendi forestali e delle valanghe e la protezione contro questi fenomeni; i programmi possono includere la fornitura di attrezzature e lo sviluppo di infrastrutture, l'elaborazione ed esecuzione di piani di assistenza transnazionali, l'adozione di sistemi comuni di cartografia del rischio nonché l'elaborazione di strumenti comuni per lo studio, la prevenzione, la sorveglianza e il controllo dei rischi naturali e tecnologici;

Motivazione

Trattasi di inserimento, per completezza, di peculiari tipologie di eventi calamitosi.

Raccomandazione 17

Articolo 6, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
d) creazione di reti scientifiche e tecnologiche su temi legati allo sviluppo equilibrato delle zone transnazionali, in particolare la realizzazione di reti tra le università e di collegamenti che consentano l'accesso alle conoscenze scientifiche e ai trasferimenti di tecnologia tra servizi di R&ST e centri internazionali di eccellenza in materia di R&ST, lo sviluppo di consorzi transnazionali per l'utilizzazione congiunta delle risorse di R&ST, il gemellaggio di istituti per il trasferimento della tecnologia, nonché lo sviluppo di strumenti congiunti di ingegneria finanziaria destinati al sostegno della R&ST nelle PMI;	d) creazione di reti scientifiche e tecnologiche su temi legati allo sviluppo equilibrato delle zone transnazionali, in particolare la realizzazione di reti tra le università <u>e gli istituti di livello universitario</u> e di collegamenti che consentano l'accesso alle conoscenze scientifiche e ai trasferimenti di tecnologia tra servizi di R&ST e centri internazionali di eccellenza in materia di R&ST, lo sviluppo di consorzi transnazionali per l'utilizzazione congiunta delle risorse di R&ST, il gemellaggio di istituti per il trasferimento della tecnologia, nonché lo sviluppo di strumenti congiunti di ingegneria finanziaria destinati al sostegno della R&ST nelle PMI; <u>è incentivata la partecipazione delle regioni appartenenti ai diversi livelli di coesione a ciascuno di questi strumenti di cooperazione, al fine di estendere la competitività e l'innovazione in tutta Europa;</u> e) <u>promozione dell'imprenditorialità, e segnatamente sviluppo delle PMI, del turismo, della cultura e dell'uso delle tecnologie dell'informazione;</u>

Motivazione

La partecipazione delle regioni che rientrano negli obiettivi convergenza e competitività, nonché nei diversi regimi transitori (regioni colpite dall'effetto statistico e dall'effetto naturale), a un identico strumento di cooperazione favorirà uno scambio di esperienze più fruttuoso e avrà effetti ancor più positivi per la coesione.

Inoltre, le reti non vanno limitate alle università, ma estese anche agli istituti di livello universitario poiché nella maggior parte dei casi questi sono a più stretto contatto con gli imprenditori, e anche perché le singole regioni, anche se non dispongono sempre di una università, beneficiano per lo più della presenza di un istituto di livello universitario.

Il rafforzamento dell'imprenditorialità, come anche lo sviluppo del turismo, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ecc. sono temi ideali per una cooperazione che permetta di beneficiare delle esperienze altrui. Le regioni possono essere utili l'un l'altra e spesso le frontiere non costituiscono un ostacolo alla loro collaborazione. Perciò questo aspetto importante dell'economia della conoscenza non deve essere escluso dalla collaborazione transnazionale.

Raccomandazione 18

Articolo 6, paragrafo 3

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
3) rafforzamento dell'efficacia della politica regionale grazie alla promozione di reti e scambi di esperienze tra gli enti regionali e locali sui temi di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 8, inclusi i programmi di cooperazione in rete che riguardino l'intera Comunità ed azioni che richiedano studi, raccolta di dati, nonché l'osservazione e l'analisi delle tendenze di sviluppo nella Comunità	3) <u>promozione della cooperazione interregionale per il rafforzamento dell'efficacia della politica regionale grazie al sostegno di reti e scambi di esperienze tra gli enti regionali e locali sui temi di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 8, inclusi agli articoli 8, 9, 10 e 11, inclusi i programmi di cooperazione in rete che riguardino l'intera Comunità ed azioni che richiedano studi, raccolta di dati, nonché l'osservazione e l'analisi delle tendenze di sviluppo nella Comunità. Le reti e gli scambi di esperienze sono altresì strumenti per la realizzazione delle attività di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.</u>

Motivazione

La proposta della Commissione europea di creare un nuovo obiettivo «Cooperazione territoriale europea» viene accolta con favore dal Comitato. Tuttavia il nuovo obiettivo comprende soltanto la cooperazione transfrontaliera e transnazionale, ma non quella interregionale. Quest'ultima sarebbe possibile quindi solo sotto forma di reti di cooperazione e di scambio di esperienze, come pure nel quadro dei programmi relativi agli altri obiettivi. Il Comitato è contrario a una tale separazione delle tre comprovate forme di cooperazione che hanno caratterizzato sinora la cooperazione territoriale europea. Nel quadro del nuovo obiettivo andrebbe mantenuto un settore di finanziamento specifico per la cooperazione interregionale.

È possibile che per tutta una serie di motivi talune regioni dell'intera Unione sentano delle affinità, per cui non può essere esclusa una cooperazione su un campo abbastanza vasto.

Le regioni possono imparare l'una dall'altra, e al riguardo spesso le frontiere non hanno alcuna importanza. Per questo motivo i progetti d'investimento non possono essere esclusi in partenza.

Nel quadro dell'obiettivo della coesione territoriale è infine estremamente importante che il FESR finanzi le reti di cooperazione sui temi relativi alle regioni con particolarità geografiche.

Raccomandazione 19

Articolo 7, lettera a)

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
Non sono ammissibili a un contributo del FESR le spese seguenti: a) l'IVA;	Non sono ammissibili a un contributo del FESR le spese seguenti: a) l'IVA <u>recuperabile</u> ;

Motivazione

Trattasi sia di confermare la regola sin qui praticata nell'ambito dei programmi FESR passati e presenti, sia di evitare che nell'ambito della stessa politica di coesione comunitaria vi sia una incomprensibile disparità rispetto a quanto previsto nella proposta di regolamento FSE.

Raccomandazione 20

Articolo 7, lettera d)

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
d) l'edilizia abitativa;	d) l'edilizia abitativa, <u>fatta esclusione, limitatamente alla priorità Convergenza, di particolari tipologie di rilevanza sociale, quali le residenze speciali per le categorie protette e gli alloggi temporanei per gli immigrati extracomunitari;</u>

Motivazione

La previsione dell'ammissibilità di spese per la realizzazione o la ristrutturazione di immobili residenziali, nell'ambito della priorità Convergenza, per particolari categorie di soggetti deboli e per gli immigrati extracomunitari di primo insediamento, appare da un lato coerente con le finalità anche sociali della coesione europea, e dall'altro funzionale al contributo che quest'ultima politica comunitaria può dare al superamento di problemi strutturali dipendenti dai flussi immigratori extracomunitari.

Raccomandazione 21

Articolo 8, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
<p>Nel caso di azioni che comportino opere di rinnovamento urbano ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 4, lettera a) e dell'articolo 36, paragrafo 4, lettera b) del regolamento (CE) n. (...), il FESR sostiene lo sviluppo di strategie partecipative e integrate per far fronte all'elevata concentrazione di problemi economici, ambientali e sociali che colpiscono gli agglomerati urbani.</p> <p>Tali strategie possono combinare la riabilitazione dell'ambiente fisico, la riconversione dei siti industriali in abbandono nonché la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio storico e culturale, con misure destinate a promuovere l'imprenditorialità, l'occupazione e lo sviluppo delle comunità locali, nonché la prestazione di servizi alla popolazione che tengano conto dei cambiamenti nelle strutture demografiche.</p>	<p>Nel caso di azioni che comportino opere di rinnovamento urbano ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 4, lettera a) e dell'articolo 36, paragrafo 4, lettera b) del regolamento (CE) n. (...), il FESR sostiene lo sviluppo di strategie partecipative e integrate, <u>da attuarsi nel quadro degli ordinamenti giuridici degli Stati membri, per rafforzare la crescita sostenibile e far fronte all'elevata concentrazione di problemi economici, ambientali e sociali che colpiscono gli agglomerati urbani.</u></p> <p>Tali strategie possono combinare la riabilitazione dell'ambiente fisico, la riconversione dei siti industriali in abbandono nonché la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio storico e culturale, con misure destinate a promuovere <u>l'innovazione, l'economia basata sulla conoscenza,</u> l'imprenditorialità, l'occupazione e lo sviluppo delle comunità locali, nonché la prestazione di servizi alla popolazione che tengano conto dei cambiamenti nelle strutture demografiche.</p>

Motivazione

L'ancoraggio delle strategie partecipative evocate nel testo proposto — con implicito riferimento alla subdelega indicata alla lettera b) del paragrafo 4 dell'articolo 36 del regolamento di coordinamento, sia agli ordinamenti istituzionali degli Stati membri sia al principio della sussidiarietà — tende a rafforzare la base giuridica di riferimento per le strategie partecipative stesse.

Dato il ruolo essenziale svolto dalle città ai fini dello sviluppo regionale, per garantire una efficace politica di coesione e assicurare il contributo delle città alla realizzazione degli obiettivi di Lisbona e Göteborg, è importante anche che i finanziamenti a titolo dei fondi strutturali vengano più esplicitamente correlati alle esigenze dei centri urbani e alle loro potenzialità all'interno delle regioni. Per raggiungere questo obiettivo, è opportuno prevedere azioni a favore di uno sviluppo urbano sostenibile che tengano conto, ma al tempo stesso vadano al di là delle misure di «rinnovamento urbano».

Nel contesto delle azioni a favore di uno sviluppo urbano integrato, è necessario mettere anche in risalto le misure volte a promuovere l'innovazione e l'economia della conoscenza, sulla base degli obiettivi fissati dall'Agenda di Lisbona.

Raccomandazione 22

Articolo 9, terzo comma

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
<p>Gli Stati membri e le regioni garantiscono la complementarità e la coerenza delle azioni cofinanziate dal FEASR e di quelle cofinanziate dal FEP con le azioni cofinanziate dal FESR. A tal fine, per le azioni di cui ai punti 1), 3) e 5), gli Stati membri stabiliscono chiari criteri di distinzione tra le azioni che saranno finanziate dal FESR in virtù del presente articolo e quelle che saranno finanziate dal FEASR in virtù dell'articolo 49, paragrafo 1, lettere a), b) e i) del regolamento (CE) n. (...), per le zone rurali, o dal FEP in virtù dell'articolo (...) del regolamento (CE) n. (...), per le zone dipendenti dalla pesca.</p>	<p>Gli Stati membri e le regioni, <u>nell'ambito dei programmi operativi di cui all'articolo 36 del regolamento del Consiglio (CE) (...), e in conformità con gli indirizzi di coordinamento di cui alla lettera c) del quarto comma dell'articolo 25,</u> garantiscono la complementarità e la coerenza delle azioni cofinanziate dal FEASR e di quelle cofinanziate dal FEP con le azioni cofinanziate dal FESR. A tal fine, per le azioni di cui ai punti 1), 3) e 5), gli Stati membri e le regioni stabiliscono chiari criteri di distinzione tra le azioni che saranno finanziate dal FESR in virtù del presente articolo e quelle che saranno finanziate dal FEASR in virtù dell'articolo 49, paragrafo 1, lettere a), b) e i) del regolamento (CE) n. (...), per le zone rurali, o dal FEP in virtù dell'articolo (...) del regolamento (CE) n. (...), per le zone dipendenti dalla pesca. <u>Essi devono nel contempo prevedere meccanismi di verifica in itinere atti a verificare il rispetto dei citati requisiti di complementarità e coerenza.</u></p>

Motivazione

Si ritiene, innanzitutto, che creare un collegamento della norma di coordinamento di cui trattasi, opportunamente inserita nel testo proposto, con gli indirizzi di cui alla lettera c) del quarto comma dell'articolo 25 (Quadro di riferimento nazionale) ne rafforzi la portata.

Il riferimento a Stati membri e regioni sembra opportuno per coerenza con la previsione degli stessi soggetti presentati nel testo proposto all'inizio del comma di cui trattasi.

L'emendamento a conclusione del periodo riguarda l'inserimento di meccanismi tipici dell'*acquis* comunitario volti a rafforzare la funzione a cui si applicano.

Raccomandazione 23

Articolo 11

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
<p>Nell'ambito della dotazione supplementare di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CE) n. (...) e in deroga all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento, il FESR contribuisce a finanziare aiuti al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche per compensare i costi aggiuntivi sostenuti nei settori di cui all'articolo 4 e in quelli in appresso indicati, fatta eccezione per i prodotti di cui all'allegato I del Trattato:</p> <p>a) aiuti ai servizi di trasporto merci e aiuti all'avviamento per servizi di trasporto;</p> <p>b) aiuti destinati a compensare i costi aggiuntivi dovuti alle limitate capacità di magazzinaggio, al sovradimensionamento e alla manutenzione degli strumenti di produzione nonché alla mancanza di capitale umano sul mercato del lavoro locale</p>	<p>Nell'ambito della dotazione supplementare di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CE) n. (...) e in deroga all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento, il FESR contribuisce a finanziare aiuti al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche per compensare i costi aggiuntivi sostenuti nei settori di cui all'articolo 4 e in quelli in appresso indicati, fatta eccezione per i prodotti di cui all'allegato I del Trattato:</p> <p>a) aiuti ai servizi di trasporto merci e aiuti all'avviamento per servizi di trasporto;</p> <p>b) aiuti destinati a compensare i costi aggiuntivi dovuti alle limitate capacità di magazzinaggio, al sovradimensionamento e alla manutenzione degli strumenti di produzione nonché alla mancanza di capitale umano sul mercato del lavoro locale.</p> <p><u>Il FESR contribuisce inoltre a finanziare le necessità di investimento derivanti dalla realtà ultraperiferica, in particolare quelle riguardanti le infrastrutture di trasporto, dovute alla frammentazione territoriale, e quelle connesse al forte incremento della popolazione.</u></p>

Motivazione

Il programma specifico non dovrebbe contemplare soltanto le spese di funzionamento, bensì anche quelle di investimento derivanti dalla situazione di ultraperifericità. Occorre ricordare che alcune regioni ultraperiferiche usciranno prossimamente dall'attuale obiettivo 1, ma continueranno a subire gli svantaggi permanenti della loro situazione ultraperiferica e ad avere le esigenze di investimento connesse con quest'ultima, finora sovvenzionata nel quadro della politica di coesione.

Raccomandazione 24

Articolo 12, punto 6)

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
<p>6) le modalità di esecuzione del programma operativo, comprendenti:</p> <p>a) la designazione, da parte dello Stato membro, degli organismi previsti all'articolo 14;</p> <p>b) una descrizione dei sistemi di sorveglianza e valutazione nonché la composizione del comitato di sorveglianza;</p> <p>c) una definizione delle procedure relative alla mobilitazione e alla circolazione dei flussi finanziari al fine di assicurarne la trasparenza;</p> <p>d) le disposizioni previste per garantire la pubblicizzazione del programma operativo;</p> <p>e) una descrizione delle procedure concordate tra la Commissione e lo Stato membro per lo scambio di dati informatizzati che consentano di soddisfare i requisiti in materia di pagamento, sorveglianza e valutazione previsti dal regolamento (CE) n. (...);</p>	<p>6) le modalità di esecuzione del programma operativo, comprendenti:</p> <p>a) la designazione, da parte dello Stato membro, degli organismi previsti all'articolo 14;</p> <p>b) una descrizione dei sistemi di sorveglianza e valutazione nonché la composizione del comitato di sorveglianza;</p> <p>c) una definizione delle procedure relative alla mobilitazione e alla circolazione dei flussi finanziari al fine di assicurarne la trasparenza;</p> <p>d) le disposizioni previste per garantire la pubblicizzazione del programma operativo;</p> <p>e) una descrizione delle procedure concordate tra la Commissione e lo Stato membro per lo scambio di dati informatizzati che consentano di soddisfare i requisiti in materia di pagamento, sorveglianza e valutazione previsti dal regolamento (CE) n. (...);</p> <p><u>f) la descrizione delle modalità di coinvolgimento delle autorità regionali e locali attivate, da ciascuno Stato membro co-presentatore del programma operativo, nel rispetto dell'articolo 10 del regolamento del Consiglio (CE) n. (...) nella fase di preparazione del programma medesimo, e di quelle previste per il seguito;</u></p>

Motivazione

Si ritiene indispensabile che anche nell'ambito della priorità Cooperazione territoriale debbano essere applicate dagli Stati membri le regole del partenariato, soprattutto di quello costituito dalle pubbliche amministrazioni regionali e locali (ad esempio, è impensabile concepire ed attuare programmi di cooperazione transfrontaliera senza il massiccio coinvolgimento sin dalla fase propositiva delle comunità locali transfrontaliere, o delle città quando si intendano sostenere o promuovere reti europee di città). Appare quindi doveroso e funzionale per il successo stesso del programma operativo prevedere come requisito essenziale per la ricevibilità delle proposte di programmi operativi da parte della Commissione europea, l'indicazione di come ogni Stato membro interessato abbia praticato dette regole e come le intenda applicare nella fase attuativa.

Raccomandazione 25

Articolo 12

Aggiungere un nuovo capoverso

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
	<p><u>Gli Stati membri garantiscono la partecipazione delle autorità regionali e locali alla programmazione, alla gestione e al monitoraggio delle operazioni di cooperazione transfrontaliera e transnazionale.</u></p>

Motivazione

Va garantita la partecipazione delle autorità regionali a tutte le fasi dei programmi di cooperazione transfrontaliera e transnazionale.

Raccomandazione 26

Articolo 14, paragrafo 3

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
Ciascuno degli Stati membri che partecipano al programma operativo nomina propri rappresentanti nel comitato di sorveglianza di cui all'articolo 64 del regolamento (CE) n. (...).	Ciascuno degli Stati membri che partecipano al programma operativo nomina propri rappresentanti nel comitato di sorveglianza di cui all'articolo 64 del regolamento (CE) n. (...), <u>provvedendo ad assicurare una rappresentanza appropriata delle autorità regionali o locali interessate secondo il rispettivo ordinamento istituzionale e costituzionale.</u>

Motivazione

Dato il ruolo delle regioni e degli enti locali, sperimentato positivamente nell'ambito delle esperienze di Interreg III A, B e C, appare conforme ai principi del partenariato e della sussidiarietà che gli Stati membri assicurino una partecipazione, a seconda dei casi, di una o dell'altra categoria di soggetti pubblici, in seno alla propria delegazione nel comitato di sorveglianza del programma operativo.

Bruxelles, 13 aprile 2005.

Il Presidente
del Comitato delle regioni
Peter STRAUB